

VIGILANZA

IGIENICO SANITARIA

IGIENE - SICUREZZA - CONTROLLI

Organo ufficiale
del personale ispettivo
sanitario d'Italia
tecnici della prevenzione
nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro

SICUREZZA

DEGLI ALIMENTI E ANALISI DEL RISCHIO

FARMACI SCADUTI

FINALITÀ DELLO SMALTIMENTO

XVII CONGRESSO

ULTIMI GIORNI UTILI
PER L'ISCRIZIONE



U.N.P.I.S.I.

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia



Città di Vasto
Sede del XVII Congresso U.N.P.I.S.I.

Antonio Coduti - Esperto Ambientale ANEA (Associazione Nazionale Esperti Ambientali - Torino)
 Segretario Nazionale ANCA (Associazione Nazionale Consulenti Ambientali)
 Consulente e Responsabile Tecnico attività di gestione rifiuti
 Responsabile Assicurazione Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001

Discariche

criteri tecnici e gestionali

Anche l'Italia si adegua agli stati membri della comunità europea in materia di discariche. Infatti, sono stati recepiti nel nostro ordinamento giuridico la Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche dei rifiuti e la Decisione 2003/33/CE sui criteri gestionali delle discariche per ciò che riguarda le procedure di ammissione dei rifiuti

Gli emendamenti di recepimento sono rispettivamente il D.lgs. 13/1/2003 nr. 36 (S.O. G.U. nr. 59 del 12/3/2003) recante: "Attuazione della Direttiva 1999/31/CEE relativa alle discariche dei rifiuti" e il DM 11/3/2003 (G.U. nr. 67 del 21/3/2003) recante: "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica". Il principio fondamentale è quello della responsabilità condivisa che in alcuni paesi europei è denominato "deep pocket principle", per indicare l'obiettivo comunitario di individuare, comunque, nel caso in cui si verifichi un danno, una "somma in giacenza", disponibile per il risarcimento o il ripristino ambientale. In base a tale concetto, tanto il produttore del rifiuto, quanto il gestore della discarica sono tenuti a vigilare affinché i rifiuti conferiti siano soltanto quelli per cui l'impianto sia stato autorizzato ad accettare. Il D.lgs. 13/1/2003 nr. 36 ed il DM 11/3/2003 vanno a sostituire in parte la Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/1984 emanata in attuazione dell'art. 4 del DPR 915/82. Cerchiamo in questo intervento di analizzare sinergicamente, anche se non del tutto esaustivamente, i due decreti che saranno oggetto di studi ed interpretazioni vista l'urgenza



di tale problematica che ancora oggi, malgrado siano trascorsi sei anni dall'emanazione del Decreto Ronchi, sono di estrema importanza in quanto le discariche costituiscono ancora la forma di smaltimento rifiuti autorizzata più diffusa. Lo scopo del D.lgs. nr. 36/03 è di stabilire in via prioritaria i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure e procedure tesi a prevenire o a ridurre in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana.





La nuova classificazione delle discariche prevede tre tipologie impiantistiche ossia:

1. discariche per rifiuti inerti (ex Cat.¹ 2 Tipo A);
2. discariche per rifiuti non pericolosi (ex Cat.¹ 1 e Cat.¹ 2 Tipo B);
3. discariche per rifiuti pericolosi (ex Cat.¹ 2 Tipo C e Cat.¹ 3).

CLASSIFICAZIONE DELLE DISCARICHE E CRITERI DI ACCETTIBILITÀ DEI RIFIUTI


Molto importante è la definizione che viene attribuita alla "discarica", intendendo un'area adibita a smaltimento dei rifiuti attraverso il deposito sul o nel

suolo, comprese le zone interne ai luoghi di produzione dei rifiuti adibite allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore, nonché qualsiasi area adibita a deposito temporaneo dove i rifiuti vi stazionano per più di un anno. Non sono considerate operazioni di discarica gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati ed accantonati in attesa di essere preparati per un successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento. Inoltre, non è configurabile l'attività di "discarica", lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero o trattamento di innocuizzazione, tendendone a ridurre la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. Il trattamento dei rifiuti, prima della messa in dimora in discarica, non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e/o a quelle tipologie il cui trattamento non contribuisce alla riduzione di rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Il Decreto Legislativo nr. 36/03 art. 7 c. 5 demanda al futuro Decreto Ministeriale di stabilire i criteri di ammissione in discarica che, questa volta, è stato puntualmente emanato e pubblicato sulla G.U. nr. 67 del 21/3/2003 e cioè il DM 11/3/2003. Tale decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabilendo le regole a cui produttore e gestore dell'impianto dovranno attenersi per un corretto conferimento in discarica. Successivamente, nel DM 11/3/2003 sono stabiliti quali tipologie di rifiuto possono essere accettati nei tre impianti definiti all'art. 4 del D.lgs. nr. 36/03, in relazione a precisi limiti di accettabilità, nell'eluato del test di cessione.

Per le discariche di cui al precedente punto 1) all'art. 2 tabella 1 del DM 11/3/2003 sono fissati i limiti di concentrazione nell'eluato del test di cessione, per l'accettabilità in discarica per rifiuti inerti. È ovvio che se tali rifiuti presentano il sospetto di una contaminazione deducibile da un esame visivo o perché se ne conosce l'origine, devono essere sottoposti a caratterizzazione analitica o semplicemente non accettati, se sono contaminati o contengono altri materiali e sostanze chimiche in quantità tali da aumentare il rischio ambientale, non possono essere ammessi in discarica per rifiuti inerti.

I criteri di ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi sono indicati all'art. 3 del DM 11/3/2003. Tali rifiuti possono essere anche smaltiti senza alcuna caratterizzazione analitica, purché siano preventivamente sottoposti a trat-

mento o smaltimento. Inoltre, non è configurabile l'attività di "discarica", lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero o trattamento di innocuizzazione, tendendone a ridurre la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. Il trattamento dei rifiuti, prima della messa in dimora in discarica, non si applica ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile e/o a quelle tipologie il cui trattamento non contribuisce alla riduzione di rischi per l'ambiente e la salute pubblica. Il Decreto Legislativo nr. 36/03 art. 7 c. 5 demanda al futuro Decreto Ministeriale di stabilire i criteri di ammissione in discarica che, questa volta, è stato puntualmente emanato e pubblicato sulla G.U. nr. 67 del 21/3/2003 e cioè il DM 11/3/2003. Tale decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica stabilendo le regole a cui produttore e gestore dell'impianto dovranno attenersi per un corretto conferimento in discarica. Successivamente, nel DM 11/3/2003 sono stabiliti quali tipologie di rifiuto possono essere accettati nei tre impianti definiti all'art. 4 del D.lgs. nr. 36/03, in relazione a precisi limiti di accettabilità, nell'eluato del test di cessione.



AMBIENTE



tamento. Tra questi, abbiamo i rifiuti urbani classificati come non pericolosi e catalogati nel capitolo dei codici 20 del CER, nonché le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti differenziatamente e tutti gli altri non pericolosi di origine diversa ma di analoga composizione.

Sono ammessi in queste discariche i rifiuti non pericolosi che presentano sia una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e, sottoposti al test di cessione. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltibili anche rifiuti pericolosi non reattivi che presentano un eluato conforme alla Tab. 5 ed una concentrazione di carbonio organico totale $\leq 5\%$ delle sostanze organiche chimicamente attive. In queste discariche è vietato smaltire:

- * Rifiuti che contengono PCB in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg;
- * Rifiuti che contengono furani o diossine in concentrazioni superiori a 0,002 mg/Kg;
- * Sostanze classificate cancerogene di classe 1 e 2 in concentrazione superiore a 1/10 delle rispettive concentrazioni limite di cui all'art. 2 della Decisione 2000/532/CEE, con una

sommatoria massima pari allo 0,1%. Inoltre, possono essere smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi tutte le tipologie individuate al c. 5 art. 3 del DM 11/3/2003.

Nella terza tipologia di discariche, quella relativa allo smaltimento dei rifiuti pericolosi, possono essere conferiti rifiuti che soddisfano i seguenti requisiti:

- * Devono presentare un eluato dopo test di cessione conforme alle concentrazioni di cui alla tabella 6 acclusa al DM 11/3/2003;
- * I rifiuti contenenti PCB in concentrazioni non superiori a 50 mg/Kg;
- * Diossine e furani in concentrazioni non superiori a 0,01 mg/Kg.;
- * TOC non superiore al 6% delle sostanze organiche chimicamente attive, escluse quindi le resine e polimeri ed altri composti non biodegradabili chimicamente inattivi.

Importanti sono anche i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto il cui conferimento in discarica era congelato al 16/7/2002 dalla Direttiva 9/4/2002 che detta i criteri operativi del recepimento della Decisione europea 532/2000/CE che, come



tutti sanno, ha introdotto il nuovo CER dal 1/1/2002. La suddetta direttiva, quindi, prevede per i rifiuti con nuovo codice CER 170605 [ex 170105] (Materiali da costruzione contenenti amianto) lo smaltimento esclusivamente in discarica di Cat. 2 tipo C per rifiuti pericolosi.

A tal proposito, il DM 11/3/2003 stabilisce che tali rifiuti possono essere smaltiti in discariche per rifiuti pericolosi dedicate o dotate di cella dedicata; in discarica per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella monodedicata per rifiuti con codice CER 170605.

Per gli altri rifiuti contenenti amianto, è stabilito che la messa in dimora nelle discariche per rifiuti non pericolosi può avvenire previo trattamento di stabilizzazione-solidificazione in matrici stabili e non reattive, incapsulamento e trattamento con modificazione della struttura cristallina.

Ai rifiuti contenenti amianto sottoposti



il respingimento del carico. A suffragio di questa tesi, il c. 2 dell'art. 11 del D.Lgs 36/03 specifica in modo perentorio che in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ai fini dell'ammissione in discarica, il detentore deve presentare appropriata documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal DM 11/03/2003 per la specifica categoria di discarica.

I certificati di caratterizzazione possono essere presentati in occasione del primo di una serie specifica di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per altri conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno. Il nuovo D.Lgs ha disposto responsabilità anche di controllo ed ispezione ai gestori delle discariche, giacché, ai sensi dell'art. 11 c. 3 lettera g) del D.Lgs 36/03, questi avranno l'obbligo di comunicare alla Regione e alla Provincia territorialmente competente l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) nr. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Questo significa che dal 27/03/2003

a trattamento termico con modificazione della struttura cristallina che non contengono più amianto, misurabile con le tecniche correnti, non sono applicabili i criteri della tabella 1.2 dell'All. I accluso al DM 11/3/2003.

3. Procedure di ammissione e di chiusura delle discariche

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr. 36 ha stabilito quali debbano essere le procedure adottate dal gestore della discarica e dal produttore per avviare i rifiuti allo smaltimento.

Infatti, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. Pertanto, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. nr. 36/2003 e cioè dal 27/03/2003 è obbligatorio che i gestori delle discariche ricevano dal detentore (produttore del rifiuto o il soggetto che lo detiene) quanto previsto dall'art. 11 c. 1 pena



per ogni carico respinto, il gestore dell'impianto avrà l'obbligo di informare la Provincia in cui ha sede l'impianto e la Regione.

Le verifiche analitiche di conformità del rifiuto alla tipologia dell'impianto devono essere effettuate con una cadenza stabilita dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione e, comunque, non superiore ad un anno. I campioni prelevati per la caratterizzazione devono essere conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità preposta al controllo per un periodo non inferiore a due mesi. Per quanto concerne la procedura di chiusura prevista dall'art. 12 del D.Lgs 36/03, oltre a prevedere la chiusura "forzata" per gravi motivi tali da provocare danni per la salute pubblica e l'ambiente, prevede una procedura ordinaria di chiusura a termine dell'attività di coltivazione. A tal proposito, una discarica è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ha eseguito un'ispezione visiva finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni annuali previste dall'autorizzazione integrata ambientale (I.P.P.C.) così come previsto dal D.Lgs

AMBIENTE



4/8/1999 nr. 3723 e quelle previste dal c. 2 lettera l) dell'art. 10 D.Lgs. 36/03 comunicando a questo punto al gestore dell'impianto l'approvazione della chiusura.

È da sottolineare che con le nuove disposizioni esiste a carico del gestore della discarica una gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale essa può creare danno all'ambiente che rimarrà sempre il responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo.

È ovvio, quindi, che il gestore dovrà tener conto durante l'esercizio della discarica anche dei costi che su di esso graveranno per la gestione post-mortem della discarica, chiariti nel c. 1 art. 13 D.Lgs. 36/03.



Il piano di gestione post-operativo della discarica viene descritto nel provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 8 c. 1 lettere g), h), l) nelle modalità tecniche operative previste nell'all. II del D.Lgs. nr. 36/03 "Piani di gestione operativa, di ripristino ambientale di gestione post-operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario".

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La gestione di una discarica diviene decisamente più onerosa e questo lo si può dedurre dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 36/03. Se è vero che la domanda di autorizzazione deve essere richiesta ai sensi degli artt. 27-28 del D.Lgs. 5/2/1997 nr. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è vero anche che deve essere integrata da altre informazioni previste dall'all. II del decreto legislativo. Tali informazioni saranno obbligatorie poiché costituiscono la condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione e riguardano:

- 1) piano di gestione operativa;
- 2) piano di ripristino ambientale;
- 3) piano di gestione post-operativa;
- 4) piano di sorveglianza e controllo;
- 5) piano finanziario;

A queste sono da aggiungere le informazioni relative alla Valutazione d'Impatto Ambientale qualora la domanda di autorizzazione riguarda un'opera sottoposta alla procedura di V.I.A.




CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il recepimento della "direttiva discariche" 1999/31/CE è avvenuta nel nostro ordinamento giuridico col D.Lgs. 13/1/2003 nr. 36 [G.U. nr. 59 del 12/3/2003] adeguando la disciplina delle discariche dei rifiuti a quella degli stati membri della Comunità Europea.

Quasi contemporaneamente ed ai sensi del c. 5 art. 7 del citato decreto legislativo è stato emanato il DM 11/3/2003 [G.U. nr. 67 del 21/3/2003] concernente i criteri di ammissione dei rifiuti in discarica. Si tratta di un regolamento tecnico che stabilisce le modalità e a quali condizioni debbano essere accettati i rifiuti secondo la nuova classificazione delle discariche di cui all'art. 4 del D.Lgs. 36/03.

È bene, comunque, sottolineare che data l'importanza e la drasticità dei cambiamenti indotti dalle nuove norme, è stato fissato un periodo transitorio affinché le nuove disposizioni possano



essere completamente operative evitando che vi sia la paralisi delle attività in essere già autorizzate.

A tal proposito, è bene tener conto che le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs 36/03 e cioè al 27/3/2003, possono continuare a ricevere fino al 16/7/2005 i rifiuti oggetto delle autorizzazioni. Per i nuovi impianti autorizzati ai sensi delle nuove disposizioni, fino al 16/7/2005 è consentito lo smaltimento dei rifiuti in osservanza alle condizioni e limiti di accettabilità previsti dalla DCI del 27/7/84 in attuazione dell'art. 4 dell'ex DPR 915/82.

I gestori delle discariche esistenti che alla data del 16/7/2005 non riescano a colmare gli impianti già autorizzati, valutate le volumetrie residue dell'impianto provvedono a presentare all'autorità competente entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 36/03 e cioè entro il 27/9/2003, un

piano di adeguamento della discarica, incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. nr. 36/03. L'autorità competente approva il piano di adeguamento alla tipologia delle nuove discariche autorizzando la prosecuzione della gestione della discarica fissando come limite temporale massimo dei lavori di adeguamento il 16/7/2009.

È da tener conto che a seguito delle nuove disposizioni menzionate, vengono abrogati il paragrafo 4.2 e i punti relativi allo smaltimento finale nei paragrafi 5 e 6 della DCI 27/7/84.

Inoltre, fino al 16/7/2005 per effetto del c. 2 art. 17 D.Lgs 36/03 restano validi i valori limite ed i criteri di ammissibilità previsti dalla suddetta deliberazione. Successivamente a tale data saranno operativi i valori limite ed i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal DM 11/3/2003.

Tra le altre disposizioni di legge, sono stati abrogati il DM 141/985, l'articolo 5 c. 6 e 6 bis e l'art. 28 c. 2 del D.Lgs 5/2/1997 nr. 22 e successive modifiche e l'art. 6 del DPR 8/8/1994.6

note


2 *Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario nr. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.* (G.U. nr. 108 del 10-5-2002).

3 *Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento* (G.U. 26-10-1999 nr. 252).

4 *Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 10 settembre 1982 nr. 915 (SO G.U. nr. 253 del 13/9/1984);*

5 *Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica* (G.U. nr. 108 del 12-5-1998);

6 *Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione dei*



piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto. (G.U. nr. 251 del 26/10/1994).

